



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio paesaggio e biodiversità

territorio@certregione.fvg.it
paesaggio@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 031
fax + 39 0432 555 144
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2152/TERINF del 27/03/2017

Decreto n° STBP/B/
(pratica **VDS10_17**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Interventi: VdS10_17. Verifica di significatività dell'incidenza del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA) denominato lotto Lemagna – Taipana sui mappali Fg 23 nn. 82, 118 e 165 in Comune di Taipana.

Proponente: dott. for. Andrea Riolo per conto della ditta Ravelli Natale e Figli s.n.c

Comuni: Taipana.

Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del *Servizio tutela del paesaggio e biodiversità* all'arch. Chiara Bertolini;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dal dott. for. Andrea Riolo con nota protocollata con il numero 16366/B del 17/02/2017;

Constatato che l'area di progetto risulta compresa all'interno del sito ZSC IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio paesaggio e biodiversità di data 23/03/2017 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dott. for. Andrea Riolo con nota protocollata con il numero 16366/B del 17/02/2017 e le prescrizioni formulate;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA) denominato lotto Lemagna – Taipana sui mappali Fg 23 nn. 82, 118 e 165 in Comune di Taipana non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. Il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA) denominato lotto Lemagna – Taipana sui mappali Fg 23 nn. 82, 118 e 165 in Comune di Taipana non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, può essere eseguito.
3. Si formulano le seguenti prescrizioni:
 - a) Dovranno essere rilasciate, ove presenti, le vecchie matricine di faggio, tigli o acero di monte.
 - b) Dovrà essere rilasciato almeno 1 albero deperiente con diametro maggiore di 40 cm per ettaro.
 - c) Dovranno essere rilasciati almeno 2 alberi vivi per ettaro, scelti tra quelli più grandi del popolamento da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito con preferenza per i soggetti che presentino cavità idonee alla nidificazione di specie di interesse comunitario e/o che ne ospitino i nidi.
 - d) Dovranno essere rilasciate eventuali piante con nidi di rapaci diurni di medie dimensioni (per es. poiana, falco pecchiaiolo e astore).
 - e) Dovranno essere rilasciate eventuali piante con cassette nido.
 - f) Gli individui rilasciati ai sensi dei punti b e c dovranno essere individuati al momento della martellata, dotati di idoneo contrassegno sul fusto e riportati su una corografia che dovrà essere presentata al Servizio paesaggio e biodiversità a conclusione dei lavori.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Udine,

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Arch. Chiara Bertolini -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFBM